

# COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'/CESSIONE BENI IMMOBILI

(art. 7 del D.Lgs. 286/1998)

Il/La sottoscritt... (1)

Il/La Sig./Sig.ra

<b>C E D E N T E</b>				
	(COGNOME)		(NOME)	
	(DATA DI NASCITA)		(COMUNE DI NASCITA)	(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA)
	(RESIDENZA) (2)			
	(IN QUALITA' DI)			
(SOCIETA') (7)				

dichiara (1) che in data (3) ..... ha ceduto in (4) .....  
comunica

per uso ..... a Sig./Sig.ra:

<b>C E S S I O N A R I O</b>				
	(COGNOME)		(NOME)	
	(DATA DI NASCITA)		(COMUNE DI NASCITA)	(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA)
	(CITTADINANZA)		(RESIDENZA) (2)	
	(TIPO DOCUMENTO)	(NUMERO DOCUMENTO)	(DATA RILASCIO)	
	(AUTORITA' CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO)			
	(IN QUALITA' DI)			
	(SOCIETA') (7)			
(TIPOLO DI SOGGIORNO N.) (8)		(RILASCIATO DA)	(VALIDO FINO AL)	

l'immobile sotto indicato già adibito a (5)

sito in:

<b>I M M O B I L E</b>					
	(COMUNE)		(PROVINCIA)		
	(VIA O PIAZZA)		(N. CIVICO)	(C.A.P.)	
	(PIANO)	(SCALA)	(INTERNO)	(N. VANI)	(N. ACCESSORI)

.....  
(Data) (6)

..... **L. .... DICHIARANTE** (1) .....  
**IL COMPILATORE** (Firma)

- |   |   |
|---|---|
| (1) Depennare la parte che non interessa.                               | (5) Indicare l'uso a cui è adibito l'immobile (es. appartamento, negozio, terreno, ecc.). |
| (2) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, n. civico.   | (6) Indicare la data di compilazione del modulo.  |
| (3) Indicare la data di inizio dell'ospitalità o dell'atto di cessione. | (7) In caso di società indicare la sede.  |
| (4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.).     | (8) Obbligatorio per alloggio o cessione a titolo oneroso.                                |

Il/La Sig./Sig.ra .....

ha presentato la comunicazione N.

di cui all'art. 7 del D.Lgs. 286/1988.

**L'INCARICATO**

....., addì .....

## Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  
e norme sulla condizione dello straniero  
(G.U. 18 agosto 1998, n. 191, s.o.)

### Art. 5

#### *Permesso di soggiorno*

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

[...]

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova **entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso** nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

[...]

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia **sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore** con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 309,00. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

### Art. 7

#### *Obblighi dell'ospitante [e del datore di lavoro]*

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, **dà alloggio** ovvero **ospita** uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero **cede** allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne **comunicazione scritta, entro quarantotto ore**, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata [*o presta servizio*] ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

### Art. 12

#### *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*

(L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

[...]

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato [...]

[...]